



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Servizi finanziari e Risorse umane Ragioneria, Economato e Tributi

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 105 del 07-03-2015

(n. 541 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: CANTINA ORTONA SOC. COOP. AGRICOLA - ATTO DI DEFINIZIONE  
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROVVEDIMENTI.

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

#### **PREMESSO che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2015;

**VISTE** le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

**RAMMENTATO** che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

**RICHIAMATE**, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

**OSSERVATO**, peraltro, che l'articolo 11, comma 16, del D.Lgs. n. 11/2011, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti locali applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile c.d. armonizzato;

#### **RAMMENTATO CHE:**

- La Cantina Ortona Soc. Coop Agricola ed il Comune di Ortona hanno in essere una serie di contenziosi in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, ormai annosi, attualmente incardinati presso la Corte di Cassazione, ed in particolare:
  - 1) Anno d'imposta 2004, attualmente pendente di fronte alla Corte di Cassazione, in quanto la

Cantina Ortona ha appellato la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale n.168/09/09;

2) Anno d'imposta 2006, attualmente pendente di fronte alla Corte di Cassazione, in quanto la Cantina Ortona ha appellato la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale n.415/09/2013;

- Con nota del 03 ottobre 2014 la predetta società Coop Agricola Cantina Ortona ha presentato proposta di definizione del complessivo contenzioso tributario in essere, come sopra sinteticamente riportato, con lo scopo di estinguere il contenzioso medesimo alla luce della normativa nel prosieguo riportata;
- La proposta si sostanzia, in definitiva, nella rinuncia ai contenziosi sopra indicati e nel contestuale riconoscimento:
  - a) della legittimità della pretesa tributaria dell'Ente fino all'anno di imposta 2005;
  - b) del diritto al rimborso delle somme, indebitamente versate da parte della predetta società Coop agricola, per l'anno 2006;

**EVIDENZIATO CHE** la materia del contendere attiene all'efficacia retroattiva delle variazioni catastali relative ai fabbricati rurali: al riguardo, il legislatore, con l'art. 2, comma 5-ter del dl 102/2013, convertito nella legge n. 124/2013, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 29.10.2013, espressamente qualificato come norma di interpretazione autentica ha fornito una risposta definitiva alla problematica in questione, in senso favorevole ai contribuenti, riconoscendo il requisito della ruralità sin dal quinto anno antecedente a quello della presentazione dell'istanza;

**OSSERVATO** pertanto che, nel caso di specie, il predetto requisito va riconosciuto per gli anni 2006 e seguenti;

**EVIDENZIATO** che in data 11 settembre 2014 il Prof. Del Federico, incaricato della rappresentanza legale dell'Ente nel giudizio pendente dinanzi la Corte di Cassazione contro altra società operante nel campo per fattispecie equivalente a quella oggetto della presente deliberazione, ha rimesso nota con la quale, rappresentato il regime giuridico applicabile alla vicenda *de qua*, ha suggerito di provvedere alla definizione dei contenziosi in essere con la suesposta società nel senso sopra rappresentato, alla luce della insostenibilità della tesi del Comune della rilevanza della nuova categoria catastale a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo alla sua annotazione negli atti catastali, e quindi della certezza della condanna al rimborso per i cinque anni di imposta antecedenti quello della presentazione dell'istanza: il citato Prof. Del Federico, inoltre, con la nota in discorso ha evidenziato i vantaggi derivanti dall'adesione alla proposta avanzata dalla ditta citata, tra i quali la possibilità di evitare la condanna alla refusione delle spese di lite;

**RICHIAMATA** quindi la deliberazione G.C. n. 228 del 03.12.2014 con la quale si aderiva alla proposta avanzata dalla Cantina Ortona Soc. Coop Agricola, finalizzata alla definizione del contenzioso pendente con il Comune in materia di Imposta Comunale sugli Immobili come di seguito rappresentato, conferendo al sottoscritto Dirigente il compimento delle attività successive idonee a garantire l'attuazione della medesima deliberazione, con la prescrizione per la quale la definitiva liquidazione delle somme, a credito della citata società, avvenga in n. 2 rate;

**RAMMENTATO** che:

- L'importo complessivo della proposta di definizione, **fatti salvi gli opportuni e dovuti ulteriori riscontri**, ammonta, al netto degli interessi, a complessivi € 9.578,43;
- Accettando la proposta di cui sopra la parte ricorrente si impegna a presentare atto di rinuncia ai ricorsi proposti in Cassazione;

**RICHIAMATA**, quindi, la propria determinazione n. 395 del 09.12.2014 con la quale si provvedeva alla definizione del contenzioso tributario, in precedenza descritto, secondo la disciplina dello schema di atto di definizione del predetto contenzioso, allegato alla medesima determinazione e sottoscritto in data 09.12.2014;

**RAMMENTATO**, altresì, che con la citata determinazione si stabiliva di provvedere al pagamento, da parte del Comune, della somma sopra riportata sarà effettuato in n. 2 rate, alle scadenze e per gli importi di seguito riportati:

- € 4.789,22 entro il 31 gennaio 2014
- € 4.789,21 entro il 31 marzo 2015;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della suindicata rata, in scadenza, come evidenziato, al 31.03 p.v.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**VISTE** le disposizioni del vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## **DETERMINA**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Di liquidare, in favore della Cantina Ortona Soc. Coop Agricola, P.I. 00090030693, la complessiva somma di € 4.789,21 a titolo di rimborso Imposta Comunale sugli Immobili non dovuta, per le motivazioni riportate nella parte narrativa della presente determinazione (seconda di due rate);
3. Di imputare la spesa relativa al capitolo 3530 del bilancio corrente esercizio, impegno n. 20090002336;
4. Di provvedere al pagamento a mezzo bonifico bancario a valere sul conto corrente acceso, a nome della ditta citata - Iban IT51Q0574877783100000000062.

IL COMPILATORE

### **IL DIRIGENTE**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

### **IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 23.03.2015